



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 07.07.2023

PREMESSA

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, quale concretizzazione del principio di cittadinanza attiva, è la sede dove i ragazzi assumono la veste di cittadini protagonisti, elaborano proposte per migliorare il Comune in cui vivono e cercano soluzioni a problemi che li riguardano.

Il C.C.R.R. vuole e deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

Il C.C.R.R. ha finalità e competenze proprie e quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale degli adulti. Coinvolge i ragazzi delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e tutti quelli delle Scuole secondarie di primo grado presenti nell'ambito del Comune di Reana del Rojale.

Il presente regolamento disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di elezione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Reana del Rojale.

Art. 1 Istituzione

1. È istituito nel Comune di Reana del Rojale il "Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi" (di seguito abbreviato in "C.C.R.R."), al fine di favorire la crescita culturale e la formazione civica delle giovani generazioni, accrescendo la partecipazione democratica al governo del Comune.
2. Il C.C.R.R. esercita funzioni consultive e propositive sulle materie demandate alla sua competenza.
3. Il C.C.R.R. svolge le proprie funzioni in modo autonomo, libero e ha un proprio logo che lo contraddistingue.

Art. 2 Composizione e durata

1. Il C.C.R.R. è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri. Di norma, sono previsti n. 2 rappresentanti per ciascuna classe compresa tra la quarta della scuola Primaria e la seconda della scuola Secondaria di 1° grado, eletto tra gli alunni iscritti nelle predette scuole di Reana del Rojale.
2. Il C.C.R.R. dura in carica due anni dalla data del suo insediamento, i candidati possono essere eletti non più di due volte e non possono far parte di un C.C.R.R. di un altro Comune.

Art. 3 Elezione

1. La data delle elezioni viene fissata, con decreto, dal Sindaco e preferibilmente deve interessare il primo periodo dell'anno scolastico.
2. L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.
3. Gli elettori esprimono una sola preferenza, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, scegliendo dalla lista di candidati del proprio ordine scolastico (Primaria e Secondaria di Primo Grado). In

caso di parità di voti si procede ad estrazione da parte del Presidente di Seggio.

4. Le liste dovranno essere minimo 2 (una per ogni grado di studio: Primaria e Secondaria di Primo Grado) e composte da un minimo di 3 nominativi per ciascuna classe della 4^a e 5^a Scuola Primaria e della 1^a e 2^a classe Scuola Secondaria di 1° grado. Le liste dovranno essere presentate in base alle modalità previste dal decreto di indizione.

5. È previsto un periodo di campagna elettorale della durata massima di 5 giorni.

6. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno stabilito e si protraggono al massimo per la durata di quattro ore. L'Assessore o Consigliere delegato e/o incaricati dell'Amministrazione Comunale vigileranno sulla regolarità delle operazioni stesse.

7. Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono espletate da una Commissione elettorale presieduta dal Sindaco o dall'Assessore o consigliere delegato e composta da 6 ragazzi, iscritti al terzo anno della Scuola Secondaria di I Grado ed indicati dagli insegnanti, i quali parteciperanno alle elezioni in qualità di scrutatori con il compito di raccogliere e contare le schede elettorali e verificarne il risultato.

8. Elettorato attivo e passivo: possono essere eletti consiglieri del C.C.R.R. gli alunni frequentanti le classi 4^a e 5^a della Scuola Primaria e le classi 1^a 2^a della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Reana del Rojale. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni frequentanti le classi 4^a e 5^a delle Scuole Primarie e le classi 1^a 2^a e 3^a della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Reana del Rojale.

9. In caso di dimissioni del Sindaco, Vice Sindaco o di un Consigliere o di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del C.C.R.R., si procederà alla loro sostituzione, nel rispetto del risultato elettorale e della lista di appartenenza.

10. I componenti del C.C.R.R. restano in carica per il tempo del loro mandato espresso in due anni dal giorno delle elezioni, fatto salvo il caso di dimissioni, quando vengono applicate le modalità di cui al c. 9.

11. Si potrà procedere ad elezioni anticipate, qualora, nonostante le modalità di surroga di cui al comma 9, non possa più essere assicurato il regolare funzionamento del C.C.R.R..

Art. 4 Insediamento

1. I componenti del C.C.R.R. vengono proclamati eletti dal Sindaco del Comune di Reana del Rojale presso la sala Consiliare del Comune o in altro locale scelto dall'Amministrazione comunale.

2. Nella stessa seduta si svolgerà la prima riunione del C.C.R.R. durante la quale si eleggerà il Sindaco e il Vicesindaco. Le cariche di Sindaco e Vice Sindaco, salvo decadenza, coincidono con la durata del C.C.R.R. (due anni). Tutti i consiglieri possono candidarsi. I consiglieri procedono, quindi, a eleggere il Sindaco del C.C.R.R. (scelto tra i candidati) con votazione a scrutinio segreto, ogni consigliere può esprimere una sola preferenza.

3. Si procederà alla surroga del posto di Consigliere resosi vacante per effetto dell'elezione del Sindaco con il primo dei non eletti dello stesso grado di scuola (primaria o secondaria di primo grado).

4. Viene eletto Sindaco colui che ottiene il maggior numero di preferenze e Vicesindaco il secondo per preferenze. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti richiesta alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione tra i due candidati con più voti ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità si procede alla nomina del più anziano tra i due candidati.

5. Il Sindaco e il Vicesindaco hanno funzione di rappresentanza e possono partecipare alle manifestazioni e agli eventi ufficiali organizzati dal Comune su invito dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Competenze del Sindaco del C.C.R.R.

1. Il Sindaco rappresenta l'intero C.C.R.R., oltre a presiedere ai lavori del C.C.R.R. ha le seguenti competenze:

a. Presiede le sedute del C.C.R.R.;

b. Rappresenta i ragazzi nelle manifestazioni pubbliche e ufficiali;

c. Segnala le problematiche e riferisce al Sindaco del Comune di Reana del Rojale gli argomenti che sono discussi dal C.C.R.R. e le proposte che ne emergono;

d. Dichiarare la decadenza del/dei consigliere/consiglieri, al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.3 c.9.

2. Il Vicesindaco avrà il compito di cooperare con il Sindaco durante l'espletamento del proprio mandato e di sostituirlo su richiesta dello stesso.

Art. 6 Competenze del C.C.R.R.

1. Il C.C.R.R. rappresenta la collettività della fascia di età dai 9 ai 13 anni dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Reana del Rojale.

2. Il C.C.R.R. ha competenza sulle materie: ambiente, sport, tempo libero e giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani e persone svantaggiate e/o disabili, rapporti con i ragazzi dei Comuni gemellati, qualora sia concluso un gemellaggio e

altre realtà che implicino iniziative ritenute valide.

3. Il C.C.R.R. può essere chiamato a coadiuvare la gestione di progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Convocazione e funzionamento

1. Il C.C.R.R. è convocato dal proprio Sindaco, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 5 giorni feriali prima della seduta.

3. Le decisioni prese dal C.C.R.R., sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un tutor incaricato dall'Amministrazione comunale che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco stesso o all'Assessore o al consigliere delegato per le conseguenti decisioni.

Art. 8 Diritto di iniziativa

1. L'ordine del giorno del C.C.R.R. è predisposto dal suo Sindaco di concerto con il Vicesindaco e sentito il Sindaco o Assessore o Consigliere delegato del Comune.

2. Ogni membro del C.C.R.R. può proporre mozioni o interrogazioni sugli argomenti di competenza di cui all'art.6.

Art. 9 Sedute

1. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri e sono presiedute dal Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.

2. Nessuna delibera si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 10 Sede

1. Il C.C.R.R. si riunisce di norma, presso la sede consiliare. Quando ricorrono particolari esigenze, il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze stabilisce un diverso luogo di riunione messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2. Il C.C.R.R. si avvale, per la sua attività, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, degli uffici e dei servizi comunali.

3. Le attività e i progetti del C.C.R.R. potranno essere resi pubblici attraverso l'affissione presso la bacheca delle scuole, il municipio, sul sito internet e attraverso gli strumenti divulgativi del Comune.

Art. 11 Collegamenti

1. Il C.C.R.R. può stabilire contatti con gli altri C.C.R.R. di altri Comuni o istituzioni simili della Regione Friuli-Venezia Giulia, d'Italia, della Comunità Europea o extra-europea per scambi di informazioni ed esperienze.